

## A) Legge 236/93 art. 9 comma 3

### *Aiuti per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e per lo sviluppo della prassi della formazione continua in Toscana.*

1. La Regione Toscana mediante l'utilizzo delle risorse di provenienza statale, assicurate dalla Legge 236/93 art. 9 comma 3 e dalle Circolari applicative annuali del Ministero del Lavoro intende finanziare interventi formativi per i lavoratori occupati delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione, assoggettate al contributo di cui all'articolo 12 della L. 160/75 così come modificato dall'articolo 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/78 e modifiche, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'Inps.  
Gli interventi – di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento o riconversione dei lavoratori - devono essere finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - aumentare la competitività dell'impresa;
  - sostenere i processi di rinnovamento e trasformazione dell'impresa;
  - rafforzare le professionalità e salvaguardare l'occupazione dei lavoratori;  
  - con particolare riferimento alle aree della qualità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della sicurezza e protezione ambientale.
2. Lo stanziamento per l'attuazione del regime di aiuti alla formazione è pari a Lire 22.738.334.748 (Euro 11.743.369,85) in riferimento ai fondi assegnati per l'anno 2000. Lo stanziamento per gli anni seguenti del periodo di riferimento del regime di aiuti (2000-2006) viene determinato e comunicato annualmente a seguito delle Circolari applicative annuali emanate dal Ministero del lavoro.
3. Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite in conformità alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.4.1996), recepita dal Decreto 18.9.1997, (GU 229 del 1.10.1997) "Adeguamenti alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI".
4. In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE) n. 68/2001 (GUCE serie L n. 10 del 12.1.2001, la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in

percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro, dove per ‘zone assistite’ si intendono le imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all’art. 87 par. 3 punto c) del Trattato:

GRANDI IMPRESE	Formazione Specifica	Formazione generale
Zone non Assistite	25	50
Zone assistite	30	55

PMI	Formazione specifica	Formazione generale
Zone non assistite	35	70
Zone assistite	40	75

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di **10 punti** percentuali qualora l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare/stare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all’interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- qualsiasi persona che desideri riprendere un’attività lavorativa dopo un’interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto);
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto).

Qualora l’aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le

seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non sia un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

5. La presente disciplina si applica ai progetti formativi impartiti sia direttamente dalle imprese che da organismi pubblici o privati a favore degli addetti delle imprese.

Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da tali organismi, la Regione richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dalla presente delibera.

6. Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 3 si definisce:

formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel catalogo regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l'inserimento nel catalogo stesso. L'attestazione in merito viene fornita dalla Regione o dalla Provincia competente.

7. La forma che assumerà l'aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà - secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati - al termine dell'azione a cui si riferiscono, in un "rendiconto generale delle spese". La Regione definisce gli eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti nell'ambito degli specifici bandi (direttive) per la realizzazione delle azioni.

8. I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono riportati nel seguente quadro:

	<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
■	Costi del personale docente	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Retribuzione e oneri di personale docente interno</li> <li>➤ Collaborazioni professionali insegnanti esterni</li> </ul>
■	Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Viaggi e trasferte di personale docente</li> <li>➤ Viaggi allievi</li> <li>➤ Spese vitto partecipanti</li> <li>➤ Spese alloggio partecipanti</li> </ul>
■	Altre spese correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Retribuzione e oneri di personale interno non docente (direzione, coordinamento, amministrazione e segreteria)</li> <li>➤ Manutenzioni ordinarie/pulizie locali</li> <li>➤ Noleggio e leasing attrezzature</li> <li>➤ Materiali di consumo per esercitazione dei partecipanti</li> <li>➤ Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti</li> <li>➤ Indumenti di lavoro in dotazione</li> <li>➤ Spese connesse ad azioni di formazione formatori (del personale docente)</li> <li>➤ Spese di amministrazione</li> </ul>
■	Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ammortamento attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione</li> </ul>
■	Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Spese per la progettazione dell'intervento</li> <li>➤ Spese per la predisposizione dei testi didattici</li> <li>➤ Collaborazioni professionali di personale non insegnante</li> </ul>
■	Costi di personale per partecipanti al progetto formativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti)</li> <li>➤ Assicurazione partecipanti</li> </ul>

I costi di personale per i partecipanti al progetto formativo sono riconosciuti fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili e comunque pari al 50% del costo totale delle spese ammesse.

Per i parametri di costo si rinvia alla normativa vigente, disponibile sul sito web della Regione Toscana.

9. I costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano attinenti a progetti formativi presentati dal beneficiario, sia esso l'impresa o un centro di formazione pubblico o privato, finalizzati al perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1).
10. Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti i settori previsti dal Regolamento n. 68/2001.
11. Il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti ultimi orientamenti.
12. Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EURO, nel qual caso si dovrà procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione Europea per la sua approvazione.
13. Per lo stesso progetto e le stesse spese ammissibili altri aiuti possono essere cumulati con quelli concessi in virtù del presente regime solo se tale cumulo non dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dal presente regime.
14. Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola del "de minimis". La scelta fra i due regimi viene effettuata dalle imprese che la comunicano all'amministrazione competente. In caso di mancata comunicazione, si applica la disciplina prevista nel Reg. 68/2001.
15. La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto, si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 68/2001.
16. La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime.
17. La Regione si impegna a trasmettere - secondo il modello di cui all'allegato III del summenzionato Regolamento nonché in formato elettronico - una relazione sull'applicazione del presente regime d'aiuto per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale è applicabile il Regolamento summenzionato e il presente regime d'aiuto, al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

allaaiuti236